

## **CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO GOLDPLAST**

1. Tutte le società del **Gruppo GoldPlast** (di seguito indicate come **GoldPlast**) si impegnano ad osservare i diritti fondamentali dei lavoratori riconosciuti a livello internazionale ed espressi nel presente *Codice di Condotta*.

GoldPlast richiede che tutti i propri Fornitori (i “Fornitori”), ovunque abbiano la loro sede, rispettino questo Codice di condotta (il “Codice”). I contenuti di questo Codice rappresentano la *Politica* di GoldPlast in tema di *Responsabilità Sociale*.

L'integrale rispetto del Codice da parte dei Fornitori costituisce requisito essenziale per la formazione e la continuazione di positivi rapporti di lavoro.

2. GoldPlast richiede che tutti i suoi Fornitori rispettino le leggi e i regolamenti emanati dagli Stati (la “Normativa Nazionale”) ed i contenuti del Codice per l'intero periodo in cui forniranno prodotti e/o servizi a GoldPlast.
3. I requisiti minimi definiti dal presente Codice sono di seguito indicati:

### **3.1 LAVORO MINORILE**

- 3.1.1 I Fornitori non devono utilizzare o dare sostegno all'utilizzo del lavoro minorile: nessuna persona di età inferiore a quella stabilita dalla Normativa Nazionale per il completamento dell'istruzione scolastica obbligatoria (e comunque nessuna persona con meno di 15 anni di età) deve essere assunta da qualsiasi Fornitore. Se la Normativa Nazionale prevede un'età minima di 14 anni in accordo con le eccezioni previste per i Paesi in via di sviluppo che aderiscono alla Convenzione ILO 138, si applica l'età di 14 anni.

### **3.2 LAVORO OBBLIGATO/FORZATO E PRATICHE DISCIPLINARI**

- 3.2.1 I Fornitori non devono fare ricorso al lavoro obbligato/forzato né sostenerlo.
- 3.2.2 I Fornitori non devono fare ricorso a qualsiasi forma di schiavitù.
- 3.2.3 Nessun lavoratore impiegato da qualsiasi Fornitore deve essere sottoposto a misure disciplinari corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.

### **3.3 SALARI, BENEFITS E ORARIO DI LAVORO**

- 3.3.1 Tutti i livelli salariali di tutte le categorie di lavoratori impiegati dai Fornitori non saranno inferiori ai minimi prescritti dalla Normativa Nazionale e dai Contratti Collettivi sottoscritti dai Fornitori con le organizzazioni sindacali che rappresentano i loro lavoratori.
- 3.3.2 Il lavoro straordinario dei lavoratori impiegati dai Fornitori deve essere volontario, non deve superare i limiti massimi stabiliti dalla Normativa Nazionale e deve essere retribuito secondo percentuali che non siano inferiori alle percentuali fissate dalla Normativa Nazionale e dai Contratti Collettivi sottoscritti dai Fornitori con le organizzazioni sindacali che rappresentano i loro lavoratori.
- 3.3.3 Il numero massimo di ore di lavoro per i lavoratori impiegati dai Fornitori non deve superare quello stabilito dalla Normativa Nazionale.
- 3.3.4 Ai lavoratori impiegati dai Fornitori deve essere concesso prendere periodi di riposo secondo quanto stabilito dalla Normativa Nazionale.
- 3.3.5 Ai lavoratori impiegati dai Fornitori deve essere concesso di prendere ferie annuali, congedi di malattia, congedi di maternità e ogni altra forma di congedo prevista dalla Normativa

Nazionale e, se più vantaggiosi per i lavoratori, da contratti di lavoro individuali e/o da Contratti Collettivi sottoscritti dai Fornitori con le organizzazioni sindacali che rappresentano i loro lavoratori.

### **3.4 SALUTE E SICUREZZA**

- 3.4.1** I lavoratori impiegati dai Fornitori devono operare in un ambiente di lavoro sicuro ed igienico secondo i parametri fissati dalla Normativa Nazionale.
- 3.4.2** Tutti i servizi e le attrezzature per la sicurezza e la salute in tutti i locali utilizzati dai lavoratori di tutti i Fornitori devono essere conformi ai parametri fissati dalla Normativa Nazionale ed i lavoratori devono essere formati al loro corretto utilizzo.
- 3.4.3** I sistemi di sicurezza dei macchinari devono essere presenti, rispondenti alla normativa ed utilizzati dai Fornitori e devono rispettare i parametri fissati dalla Normativa Nazionale ed i lavoratori devono essere formati al loro corretto utilizzo.
- 3.4.4** I Fornitori devono riservare una o più aree adeguate ai propri lavoratori per i pasti e per le pause. Questi ambienti devono essere conformi alla Normativa Nazionale.
- 3.4.5** Tutti i locali utilizzati dai lavoratori dei Fornitori devono essere conformi ai regolamenti per la prevenzione degli incendi e dotati di adeguate e ben identificate uscite di sicurezza; devono essere ventilati, illuminati, senza eccezione, alla Normativa Nazionale.
- 3.4.6** Tutti i locali utilizzati dai lavoratori dei Fornitori devono essere conformi alla Normativa Nazionale relativa alla protezione dell'ambiente.
- 3.4.7** Ai lavoratori dei Fornitori deve essere messa a disposizione assistenza medica in caso di emergenze ed i lavoratori incaricati di provvedere a tale assistenza medica devono essere addestrati alle procedure di pronto soccorso.
- 3.4.8** Deve essere redatto un programma di evacuazione di emergenza e deve essere regolarmente sperimentato in tutti i locali utilizzati dai Fornitori.
- 3.4.9** Le procedure e gli standard per la gestione dei rifiuti, la movimentazione e lo smaltimento di sostanze chimiche e altri prodotti pericolosi, le emissioni e il trattamento degli effluenti devono essere conformi o superiori ai requisiti minimi di legge.
- 3.4.10** I servizi igienici devono essere adeguati in numero e devono garantire la privacy dei lavoratori, ecc...
- 3.4.11** Se prevista dalle norme Nazionali deve essere prevista la sorveglianza medica dei lavoratori

### **3.5 DISCRIMINAZIONE**

- 3.5.1** Nessun lavoratore impiegato da qualsiasi Fornitore deve essere oggetto di discriminazione per qualsiasi motivo attinente a razza, ceto, età, origine nazionale, etnia, sesso, invalidità, lingua, religione, associazione sindacale di appartenenza.

### **3.6 SINDACATI**

- 3.6.1** I lavoratori impiegati dai Fornitori hanno la libertà di costituire organizzazioni sindacali che sono riconosciute dalla Normativa Nazionale e parteciparvi. I rappresentanti nominati di tali organizzazioni sindacali, hanno la libertà di presentare proposte negoziali su questioni relative ai diritti ed alle condizioni di lavoro dei lavoratori, nella maniera e nella misura previste dalla Normativa Nazionale.
- 3.6.2** Le organizzazioni sindacali, che sono riconosciute dalla Normativa Nazionale, hanno la libertà di stipulare Contratti Collettivi per conto dei lavoratori che rappresentano, in conformità con la Normativa Nazionale.

4. GoldPlast richiede che tutti i suoi Fornitori si assicurino che i loro subfornitori rispettino le disposizioni di questo Codice.
5. GoldPlast può richiedere ogni informazione che ritenga, a sua assoluta discrezione, necessaria per valutare l'adesione dei suoi Fornitori a questo Codice. A tal fine possono essere effettuate ispezioni da parte di personale GoldPlast o di società di auditing indipendenti nominate da GoldPlast ad agire per conto della stessa, che devono poter avere libero accesso ai locali, agli impianti e poter avere colloqui riservati con i lavoratori.
6. Qualsiasi infrazione a questo Codice o il rifiuto da parte di un Fornitore di applicare qualsiasi richiesta di intervento correttivo effettuata da GoldPlast costituisce e sarà considerata una violazione fondamentale di contratto da parte del Fornitore.
7. Ai fini di questo Codice, tutte le società controllate di GoldPlast non saranno considerate come Fornitori, eccetto qualsiasi richiesta di risarcimento e di valutazione di danni.
8. GoldPlast distribuirà a tutti i suoi Fornitori una copia di questo Codice in lingua italiana e/o inglese e/o rumena. Viene richiesto a tutti i Fornitori un impegno ad informare tutti i propri dipendenti ed eventuali sub-fornitori con i mezzi ritenuti più idonei.
9. Questo Codice sarà governato ed interpretato secondo le leggi italiane o dello stato in cui si trova la società del Gruppo GoldPlast.

Arcisate, 1 Giugno 2017

**GOLDPLAST GROUP**

Domenico Zaccone  
Chairman & CEO

